



## TRIBUNALE DI VITERBO

Rge 156/2018

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

letti gli atti e i documenti di causa  
sentite le parti,  
sciogliendo la riserva assunta

Osserva

Il creditore procedente ha introdotto la presente procedura esecutiva nei confronti di .. Otello mercé atto di pignoramento, notificato a maggio 2018, avente ad oggetto immobili acquistati dall'esecutato in data 11.10.1999 (cfr certificazione notarile).

Dalle verifiche del custode risulta tuttavia che i .. i Otello ha contratto matrimonio il 25.02.1968 senza alcuna successiva convenzione inerente il regime patrimoniale (v. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del 15.2.2019), donde l'acquisto del diritto qui pignorato in regime di comunione legale con il coniuge (art. 228, l. n. 151/1975).

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente (Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575), la comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata - a differenza della comunione ordinaria - alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale. La comunione *de qua* può conseguentemente sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge e non è disponibile da parte dei singoli coniugi.

Va pertanto dichiarata l'improcedibilità della presente esecuzione forzata (introdotta, tra l'altro, con pignoramento notificato e trascritto nei confronti di uno soltanto dei coniugi), in applicazione del principio di diritto per cui la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione di un bene in comunione, per crediti personali di uno solo di essi, debba avere ad oggetto il bene nella sua interezza, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene o del valore di questo, in caso di assegnazione.

Ai fini della liquidazione delle somme spettanti agli ausiliari va tenuto conto dell'attività prestata, dello stato della procedura e delle spese documentate.

p.q.m.

- liquida in favore del custode giudiziario avv. Francesca Manni la somma che appare congrua di euro 800,00 comprensiva di spese e oneri di legge e dell'acconto, ponendola a carico del procedente;
- liquida in favore del c.t.u. arch. Lavinia Aquilani la somma che appare congrua di euro 500,00 comprensiva dell'acconto, di spese e oneri di legge ponendola a carico del procedente;
- dispone che gli ausiliari restituiscano quanto ricevuto in eccedenza;
- dichiara improcedibile la procedura esecutiva e la sua conseguente estinzione;





- ordina la cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Viterbo in data 12.07.2018 al n. 9724 Reg. Gen. ed al n. 7213 di Reg. Part. subordinatamente alla definitività del presente provvedimento con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.

Si comunichi.  
Viterbo, 10.10.2019

Il Giudice dell' Esecuzione  
Roberta Crescentini

